



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma, 54 – 28897 Valstrona

Tel.: 0323/87117 – Fax: 0323/87265

e-mail: poliziamunicipale@comune.valstrona.vb.it - e-mail PEC: comune.valstrona@legalmail.it

www.comune.valstrona.vb.it

ORDINANZA NR. 9/2018

Prot. 906

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

vista la richiesta pervenuta in data 12.03.2018, Prot. 897 dalla Sig.ra Rainoldi Arch. Elisa, non in proprio ma in qualità di socio della ditta Edilvalstrona SNC di Rainoldi G. e Figli, con sede in Valstrona (VB), Via Cima dell'Oro, 1/A – Frazione Luzzogno – P. IVA 01304110032 - intesa ad ottenere la modifica della precedente ordinanza sindacale Nr. 1/2018 del 03.01.2018 e l'istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale sul tratto di Via Cavour compreso tra il civico 12 ed il civico 20 in frazione Luzzogno del Comune di Valstrona nel periodo dal 12.03.2018 al 06.06.2018 per l'intero arco delle 24 ore, per permettere i lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà dei Sigg. Alessi Sandro e Perini Debora; ravvisata la necessità di istituire il divieto di transito richiesto, al fine di consentire l'esecuzione dei predetti lavori; visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, Nr. 285 – Nuovo Codice della Strada; visto il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo C.d.S."; visto il T.U.EE.LL. Nr. 267/2000;

ORDINA

1. l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE PERMANENTE (0 – 24) SUL TRATTO DI VIA CAVOUR COMPRESO TRA IL CIVICO 12 ED IL CIVICO 20 – FRAZIONE LUZZOGNO – NEL PERIODO DAL 12.03.2018 AL 06.06.2018;

2. la revoca della precedente ordinanza sindacale Nr. 1/2018 del 03.01.2018;
3. che le inadempienze siano sanzionate secondo la legge vigente;
4. che sia sempre garantito il transito di eventuali mezzi di emergenza e/o soccorso.

DEMANDA

- alla ditta esecutrice dei lavori l'installazione della necessaria segnaletica stradale, secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- all'Ufficio Vigili Urbani ed agli altri appartenenti al servizio di polizia stradale, come indicato all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992, il controllo sulla presente ordinanza;
- all'Ufficio Vigili Urbani la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e l'esposizione presso le bacheche in frazione Luzzogno;

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Comunale, 12.03.2018

IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Luca Capotosti